

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	5
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	9
FINANZE (VI)	»	26
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	31
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	32
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	34
AFFARI SOCIALI (XII)	»	35
AGRICOLTURA (XIII)	»	40
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	41

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

AUDIZIONI

Martedì 13 dicembre 2022. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Giulio TREMONTI. – Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

La seduta comincia alle 20.40.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, *presidente della 3^a Commissione affari esteri e difesa del Senato della Repubblica*, svolge a sua volta un intervento introduttivo.

Antonio TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, la senatrice Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, *presidente della 3^a Commissione affari esteri e difesa del Senato*, i senatori Roberto MENIA (FDI) e Mario MONTI (MISTO), i deputati Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), Paolo FORMENTINI (LEGA) e Arnaldo LOMUTI (M5S), il senatore Maurizio GASPARRI (FI-BP-PPE), i deputati Ettore ROSATO (A-IV-RE) e Laura BOLDRINI (PD-IDP), *da remoto*, i deputati Giangiacomo CALOVINI (FDI) e Andrea ORSINI (FI-PPE), i senatori Marco DREOSTO (LSP-PSd'Az) e Michele BARCAIUOLO (FDI).

Antonio TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, sulle linee programmatiche (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*)

4

AUDIZIONI

Martedì 13 dicembre 2022. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. — Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

La seduta comincia alle 14.40.

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo ZANGRILLO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel ringraziare il Ministro per l'esauriente relazione svolta, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea ritiene opportuno rinviare il seguito dell'audizione a un'altra seduta. Propone quindi di verificare un'eventuale disponibilità del Ministro per un nuovo appuntamento presso le Commissioni riunite I e XI nel prossimo mese di gennaio.

Intervengono, sull'ordine dei lavori, il deputato Alfonso COLUCCI (M5S) e Walter RIZZETTO, *presidente*, a più riprese, e il deputato Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP).

Walter RIZZETTO, *presidente*, fornisce chiarimenti sulle questioni poste dai deputati intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene in videoconferenza il sottosegretario per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

C. 674 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, ricorda come l'intervento normativo discenda dagli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per le persone, causando vittime e l'isolamento di diverse località nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Con delibera-

zione del 27 novembre 2022, il Consiglio dei ministri ha dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza. Con il presente decreto-legge sono quindi disciplinati i primi interventi urgenti in favore della popolazione dei comuni dell'isola.

Come avviene di frequente in simili circostanze purtroppo non inedite, l'articolo 1 dispone in merito alla sospensione di termini con scadenza nel periodo compreso dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di una serie di termini amministrativi, nei confronti dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia. Il comma 6 richiamando l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 – estende tale sospensione, per un corrispondente periodo di tempo, ai termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

L'articolo 2, reca misure urgenti in materia di giustizia penale e civile. Il comma 1 prevede il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia, dalla sua entrata in vigore (4 dicembre 2022) al 31 dicembre 2022.

Il comma 2 dispone altresì la sospensione, dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso i medesimi organi giudiziario. La norma cita la proposizione di atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi e per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Il medesimo comma precisa che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita, in modo da consentirne il rispetto.

Il comma 3 dispone il rinvio su istanza di parte a data successiva al 31 dicembre 2022, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari in cui almeno una delle parti alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. La relazione illustrativa specifica che tale disposizione mira a non compromettere il diritto di difesa dei soggetti coinvolti negli eventi alluvionali e franosi. Analogamente si procede qualora una delle parti sia difesa da avvocati aventi la residenza o lo studio in uno dei predetti comuni, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.

Il comma 4 prevede la sospensione dal 26 novembre al 31 dicembre 2022 del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizione o decadenze da qualsiasi diritto, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, per i sog-

getti che alla data del 26 novembre 2022 erano residenti o svolgevano la propria attività nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno. Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di tale periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e gli stessi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali nonché i termini di notificazione dei processi verbali e i termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Infine, il comma in esame sospende anche il decorso del termine per la proposizione della querela da parte dei residenti nei predetti comuni.

Il comma 5 sospende i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei riguardi dei medesimi soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza o la sede legale od operativa o svolgevano la propria attività lavorativa o di funzione nei predetti comuni. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciare.

Il comma 6 reca le eccezioni alla sospensione dei termini che in materia civile e di volontaria giurisdizione non opera per le cause relative ai diritti delle persone minorenni; le cause relative al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; i procedimenti cautelari; i procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione; i procedimenti in materia di trattamento sanitario obbligatorio (articolo 35 della legge n. 833 del 1978); i procedimenti in materia di interruzione volontaria della gravidanza (articolo 12 della legge n. 194 del 1978); i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro abusi familiari; i procedimenti riguardanti espulsione, tratti-

mento e allontanamento di cittadini stranieri; i procedimenti ex articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata); i procedimenti in materia elettorale. Inoltre, in genere, sono esclusi tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza del capo dell'ufficio giudiziario o del giudice istruttore.

In materia penale, sono esclusi: i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare; i procedimenti nei quali sia imminente la scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare; i procedimenti di consegna dell'imputato o condannato all'estero e di estradizione per l'estero; i procedimenti in cui siano applicate misure di sicurezza detentive, o sia pendente una richiesta di applicazione di tali misure; i procedimenti, qualora gli interessati lo richiedano: a carico di detenuti; in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; concernenti misure di prevenzione; i procedimenti nei quali vi sia necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice penale, previa dichiarazione di urgenza, su richiesta di parte, del giudice o del presidente del collegio.

Il comma 7 prevede quindi la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari nei procedimenti penali in cui operi la sospensione dei termini.

Infine, il comma 8 dispone che, ai fini del computo del termine di ragionevole durata del processo ai sensi dell'articolo 2 della legge Pinto (legge n. 89 del 2001), non sia computato il periodo tra la data di entrata in vigore del decreto (4 dicembre 2022) e il 31 dicembre 2022, nei procedimenti rinviati ai sensi del comma 1, e del periodo 26 novembre-31 dicembre 2022, in quelli i cui termini siano stati sospesi ai sensi del comma 4.

L'articolo 3 al comma 1 estende la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dei termini per il compimento di atti nei giudizi amministrativi, contabili, militari e

tributari in cui almeno una delle parti al 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni Casamicciola Terme e di Lacco Ameno. Allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale in tali comuni, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'articolo dispone il differimento dell'udienza o dell'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Il comma 2 prevede il rinvio su istanza di parte a data successiva al 31 dicembre 2022, delle udienze fissate nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, con riguardo ai suddetti processi amministrativi e davanti alle altre giurisdizioni speciali.

Il comma 3 sospende nel medesimo periodo e per i medesimi soggetti sopra indicati i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.

L'articolo 4 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli. Si modifica quindi il termine del 31 dicembre 2022 per il temporaneo ripristino della citata sezione fissato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014 (decreto correttivo della cosiddetta «geografia giudiziaria») già prorogato più volte. Conseguentemente, slitta al 1° gennaio 2024 il termine dal quale il temporaneo ripristino cessa di avere efficacia ed opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario. Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di euro 54.000 per l'anno 2023.

Gli articoli 5 e 6 recano disposizioni finanziarie e l'articolo 7 reca la clausola di entrata in vigore.

Si riserva conclusivamente di formulare la proposta di parere in relazione agli esiti del dibattito.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 13 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	9
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 3 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativo sull'atto di Governo n. 3</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo sull'atto di Governo n. 3</i>)	23
Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Atto n. 4 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	16

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto n. 1 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	20
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini

per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

C. 664 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di pro-

roga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia.

Evidenzia che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che prevede un differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative, non formula osservazioni, considerato che alle norme oggetto di novella da parte della disposizione in esame non sono associati effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica e che le stesse sono altresì assistite da vincolo di neutralità finanziaria.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 1, che prevede una proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF, non formula osservazioni alla luce dei dati e degli elementi risultanti dalla relazione tecnica e delle valutazioni integrative, fornite durante l'esame al Senato, riguardo alla neutralità finanziaria della disposizione. In particolare, evidenzia che la proroga della missione NATO VJTF dal 1° ottobre al 31 dicembre 2022 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli oneri ad essa collegati, la cui copertura è assicurata dall'autorizzazione di spesa di euro 86.129.645 per il 2022 disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022, risultano assorbiti dalle minori esigenze finanziarie generate a seguito della rimodulazione temporale delle unità di personale da impiegare in teatro operativo per l'intero periodo (1° aprile 2022–31 dicembre 2022).

Segnala che dal raffronto delle Tabelle fornite dalla relazione tecnica con gli analoghi prospetti relativi al decreto-legge n. 14 del 2022 emerge che, rispetto al contingente inizialmente stimato di 1.063 unità di personale dell'Esercito, al netto degli assetti navali e del relativo personale della

Marina, pari a 215 unità, soltanto 645 unità sono state e continueranno ad essere impiegate per l'intero periodo, mentre le restanti 418 unità sono state impiegate solo per 41 giorni con corrispondenti risparmi nella spesa inizialmente stimata. Prende atto, altresì, di quanto riferito al Senato in merito al fatto che gli assetti navali non sono stati coinvolti nella proroga al 31 dicembre. Tanto premesso, prende atto del fatto che, in base ai dati di quantificazione riportati dalla relazione tecnica, la prosecuzione di impiego delle 645 unità in ragione della proroga disposta dal 1° ottobre al 31 dicembre risulterebbe realizzabile nell'ambito dello stanziamento originariamente disposto. Su tale presupposto non formula osservazioni.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, che prevede l'integrazione dei settori di spesa nei contratti relativi alle missioni internazionali, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-ter, in materia di acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attività di politica militare, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, che autorizza una procedura operante nei limiti delle risorse assegnate.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 1-quater, che reca norme relative ai maestri direttori delle bande musicali della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare la neutralità finanziaria delle norme, con specifico riguardo alla compensatività degli oneri recati dalle stesse, che estendono l'attività in servizio dei direttori delle bande musicali della Polizia di Stato e della Guardia di finanza oltre i limiti d'età previsti dalla vigente normativa, a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali dei rispetti Corpi disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che i commi 2 e 5 dell'arti-

colo 1-*quater*, provvedono agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni in materia di trattenimento in servizio – rispettivamente – dei maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali delle due predette amministrazioni disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, rileva che la disposizione, da un punto di vista meramente formale, come già segnalato in precedenti occasioni in relazione a norme di analogo tenore, non appare formulata in modo pienamente appropriato, giacché contiene il riferimento agli « oneri finanziari », in relazione all'attuazione di disposizioni cui si provvede a valere su risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2, che reca una proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, non formula osservazioni, considerato che la quantificazione dell'onere recata dalle norme è per il 2022 in linea con la stima che è possibile ricavare utilizzando i dati della relazione tecnica, mentre quella del 2023 prevede una spesa addirittura superiore a quella che si determina utilizzando i medesimi dati. Non ha osservazioni da formulare per quanto concerne la copertura disposta dalle norme in misura dell'onere quantificato in quanto tale riduzione dell'onere si giustifica a causa degli importi che si prevede di incassare a titolo di imposte e contributi sulle retribuzioni erogate (cosiddetti effetti riflessi o indotti). Parimenti non ha osservazioni da formulare con riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato che appaiono avere carattere ordinamentale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalla proroga di sei mesi dei contratti di lavoro flessibile di cui si avvale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), quantificati nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione della medesima

Agenzia, come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale.

Segnala invece che il secondo periodo del citato comma 2 dell'articolo 2 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle predette disposizioni di proroga – pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023 – mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, relativo al bilancio triennale 2022-2024, di competenza del Ministero della salute.

Al riguardo, per quanto riguarda l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, prende atto di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato in ordine al fatto che il predetto utilizzo – limitatamente alla quota parte impiegata a copertura degli oneri derivanti dalla citata proroga semestrale – non pregiudica in alcun modo le altre iniziative programmate dall'Agenzia.

Per quanto riguarda invece la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, che reca una proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle norme recate dalla formulazione originaria dell'articolo non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento alle norme introdotte dal Senato e che prevedono la soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica – composta da 10 membri – e del Comitato prezzi e rimborso – composta da 8 membri – nonché l'istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco, prende atto dell'inserimento della clausola di invarianza recata dal comma 1-*quinquies* e che il numero dei componenti degli organismi soppressi è superiore a quello della Commissione di futura isti-

tuzione. Non formula quindi osservazioni, nel presupposto, sul quale ritiene comunque necessaria una conferma, della compensatività fra gli oneri associati alle soppressioni e quelli associabili all'istituzione degli organi.

Il sottosegretario di Stato Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che, con riferimento all'articolo 1-*quater*, che dispone l'estensione della permanenza in servizio dei direttori delle bande musicali della Polizia di Stato e della Guardia di finanza oltre i limiti d'età previsti dalla vigente normativa, ai relativi oneri si provvederà a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali ordinarie delle Amministrazioni interessate e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo alle disposizioni dell'articolo 3, inserite nel corso dell'esame presso il Senato, che prevedono la soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso e l'attribuzione delle relative funzioni alla Commissione scientifica ed economica del farmaco, istituita ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 3, fa presente che tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che il numero dei componenti degli organismi soppressi è superiore a quello della Commissione di futura istituzione.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge C. 664 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2022, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per

l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, nonché dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità n. 196 del 2009, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 1-*quater*, che dispone l'estensione della permanenza in servizio dei direttori delle bande musicali della Polizia di Stato e della Guardia di finanza oltre i limiti d'età previsti dalla vigente normativa, ai relativi oneri si provvederà a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali ordinarie delle Amministrazioni interessate e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni dell'articolo 3, inserite nel corso dell'esame presso il Senato, che prevedono la soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso e l'attribuzione delle relative funzioni alla Commissione scientifica ed economica del farmaco, istituita ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 3, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che il numero dei componenti degli organismi soppressi è superiore a quello della Commissione di futura istituzione,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario di Stato Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Daniela TORTO (M5S) dichiara che il gruppo del Movimento 5 Stelle si asterrà nella votazione della proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Furfaro 3.6, che prevede che la neo costituenda Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) sia composta da 16 componenti, anziché da 10 componenti, come indicato nel testo trasmesso dal Senato, stabilendo altresì che, con decreto del Ministro della salute, siano disciplinate le funzioni del direttore generale dell'AIFA, figura di cui invece il testo licenziato dal Senato prevede la soppressione. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento. Infatti, per quanto il numero dei componenti della Commissione di futura istituzione sarebbe complessivamente inferiore a quello dei due attuali organismi di cui si propone la soppressione ai sensi dell'articolo 3, comma 1-*bis*, pari a 20 unità, non risulta tuttavia stabilito il compenso spettante ai componenti del nuovo organismo. Per quanto concerne, invece, la figura del direttore generale dell'AIFA, si rammenta che essa è già prevista a legislazione vigente. Si osserva, infine, che il successivo comma 1-*quinqüies* reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dello stesso articolo 3;

Furfaro 3.7, che prevede che la neo costituenda Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) sia composta da 16 componenti, anziché da 10 componenti, come indicato nel testo trasmesso dal Senato. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento. Infatti, per quanto il numero dei

componenti della Commissione di futura istituzione sarebbe complessivamente inferiore a quello dei due attuali organismi di cui si propone la soppressione ai sensi dell'articolo 3, comma 1-*bis*, pari a 20 unità, non risulta tuttavia stabilito il compenso spettante ai componenti del nuovo organismo. In tale quadro, si rammenta che il successivo comma 1-*quinqüies* reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dello stesso articolo 3;

Di Lauro 3.03, che è volta, tra l'altro, ad attribuire all'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, la funzione di individuare i criteri per la formazione e l'aggiornamento almeno annuale dell'elenco recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Sportiello 3.05, che è volta a prevedere che gli importi delle sanzioni irrogate per la violazione di alcune disposizioni concernenti il commercio dei medicinali per uso umano siano acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario di Stato Federico FRENI, nell'evidenziare che, in mancanza

di una relazione tecnica del Ministero della salute che illustri le conseguenze finanziarie delle proposte emendative esaminate, non è possibile escludere l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente segnalate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.6 e 3.7 e sugli articoli aggiuntivi 3.03 e 3.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario di Stato Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Atto n. 3.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 novembre 2022.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, fa presente che l'esame del provvedimento era stato rinviato poiché non risultavano ancora pervenuti l'intesa in sede di Conferenza unificata e il parere dell'ARERA.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 3);

rilevato che il provvedimento prevede una complessiva revisione della normativa che regola l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica da parte degli enti territoriali, con disposizioni di carattere ordinamentale e procedimentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel rilevare che nello schema di decreto legislativo sono presenti due incongruenze rispetto ai principi e criteri direttivi delega, evidenzia che l'articolo 17, comma 2, prevede che gli enti locali adottino la deliberazione del servizio di affidamento *in house* sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, sulla base del presupposto che quest'ultima modalità di gestione dei servizi di interesse econo-

mico generale sia quella preferibile in via ordinaria.

Al riguardo chiede che il parere sia modificato in modo da rispettare i principi delineati dall'articolo 8, comma 2, lettera g), della legge 5 agosto 2022, n. 118, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ai sensi del quale, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, è necessaria una motivazione qualificata da parte dell'ente locale per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione.

In secondo luogo chiede che sia soppresso il comma 3 dell'articolo 17, nel quale è previsto che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società *in house* sul sito dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali, laddove la legge delega prevede che i due atti siano contestuali.

Sulla base delle considerazioni svolte, quindi, a nome del gruppo del Partito Democratico, presenta un parere alternativo a quello del relatore (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Federico FRENI, pur rilevando la rilevanza delle considerazioni esposte dall'onorevole Guerra, esprime parere contrario sulla proposta da quest'ultima formulata per ragioni di metodo, dal momento che l'esame della Commissione Bilancio ai fini dell'espressione del parere riguarda i profili finanziari e non anche il merito del provvedimento.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) osserva che, se i profili di incostituzionalità per eccesso di delega rilevati dall'onorevole Guerra fossero fondati, ne potrebbero derivare costi per affrontare eventuali impugnazioni del decreto legislativo.

Paolo TRANCASSINI (FDI) sottolinea che le criticità evidenziate dalla deputata Guerra rappresentano osservazioni di merito sul contenuto dello schema di decreto che non possono essere esaminate in questa sede, ma sono di competenza della Commissione Affari costituzionali.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni della collega Guerra, fa notare che le osservazioni da quest'ultima ribadite non sono meramente formali, giacché un eventuale eccesso di delega potrebbe determinare potenzialmente conseguenze finanziarie.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede chiarimenti sulla procedura da seguire per l'approvazione dei pareri in Commissione, ossia se sia possibile votare modifiche alla proposta di parere del relatore, che contengano osservazioni o rilievi, oppure se, una volta approvato il parere del relatore, siano automaticamente rigettate le proposte di modifica.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in risposta al deputato Grimaldi, afferma che è sempre in facoltà dei membri della Commissione presentare proposte di parere alternativo, tuttavia ribadisce altresì che, una volta approvato il parere del relatore, le proposte alternative di parere sono da intendersi precluse.

Marco GRIMALDI (AVS), a nome del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, presenta una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*).

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel condividere la posizione del rappresentante del Governo che ha eccepito il fatto che i rilievi sollevati dall'onorevole Guerra esulano dagli aspetti di competenza della Commissione, riguardo all'articolo 17, comma 2, pur essendo favorevole al testo dello schema di decreto, ricorda tuttavia che Italia Viva fu l'unico partito a votare contro il testo della legge delega che impone una motivazione qualificata da parte dell'ente locale

per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio. Fa notare, quindi, che i gruppi di maggioranza, con l'approvazione dello schema di decreto in esame, optano per la diversa formulazione già proposta dal suo gruppo al momento dell'approvazione della legge di delega.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ricorda che la Commissione Bilancio esprime il parere sui profili finanziari, ossia sulla copertura finanziaria degli eventuali oneri previsti negli atti normativi. Aggiunge che il relatore ha presentato un parere favorevole, senza evidenziare particolare questioni problematiche e che soltanto qualora tale proposta fosse respinta sarebbe possibile mettere in votazione il parere dell'onorevole Guerra.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ricordare la precedente esperienza svolta nel gruppo di opposizione, fa presente che, nella ordinaria dialettica tra le parti politiche, le proposte presentate dall'opposizione possono essere accolte oppure rigettate.

Daniela TORTO (M5S), a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle, nel ritenere fondati i dubbi sollevati dalla collega Guerra sul mancato rispetto della legge delega da parte dello schema di decreto in esame, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che, per effetto dell'approvazione della proposta di parere del relatore, le proposte alternative di parere presentate dal gruppo del Partito democratico e dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra devono intendersi precluse.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Atto n. 4.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 novembre 2022.

Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, fa presente quanto segue.

Con riferimento all'articolo 4, la promozione e lo sviluppo da parte degli IRCCS di imprese *start up* e *spin-off* avrà luogo nell'ambito delle risorse di ciascun Istituto, attraverso l'attività di ricerca svolta per adempiere ai propri compiti istituzionali senza ricorso ad attività aggiuntive. La garanzia della neutralità finanziaria dello svolgimento delle predette attività sarà peraltro oggetto di espressa disciplina nel regolamento interno che sarà adottato da ciascun Istituto sulla base di linee guida e del relativo schema di regolamento.

Le attività di predisposizione, aggiornamento, funzionamento e tenuta dell'Albo dei *partner* industriali non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalle attività istituzionali proprie dell'IRCCS, giacché il predetto Albo consiste in un mero elenco che riporta le imprese *start up* o *spin-off* che hanno presentato la loro candidatura a seguito della richiesta di manifestazione di interesse pubblicata dall'IRCCS, ossia quelle imprese che svolgono attività di ricerca cui gli Istituti possono rivolgersi per stipulare accordi di collaborazione finalizzati a fronteggiare nuove esigenze tipiche del campo della ricerca.

L'articolo 7, che prevede il vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'attività di ricerca degli IRCCS, è diretto a responsabilizzare maggiormente le regioni circa la proposizione al Ministero della salute del riconoscimento di nuovi IRCCS.

Con riferimento all'articolo 8, il passaggio da due anni a quattro anni del periodo occorrente per la valutazione complessiva degli IRCCS, ai fini dell'esame per la permanenza della qualifica di IRCCS, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, l'attività di ricerca e assistenza degli IRCCS continua ad essere soggetta ad una valutazione annuale ai fini dell'erogazione dei contributi ministeriali per l'attività di ricerca corrente, dall'altro lato, gli articoli 6, comma 1, capoverso comma 2-*quinquies*, e 9, comma 1, capoverso comma 2, dello schema di decreto in oggetto, prevedono che il Ministero della salute può verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli *standard* per il riconoscimento scientifico e, come previsto dalla legislazione vigente all'articolo 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, in caso di sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, il Ministero medesimo informa la regione competente, assegnando all'ente un termine non superiore a sei mesi entro cui reintegrare il possesso dei prescritti requisiti.

Con riferimento all'articolo 9, le attività di vigilanza assegnate al Ministero della salute non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto esse rientrano tra quelle già svolte dal medesimo Ministero.

Con riferimento all'articolo 10, il rapporto di lavoro del personale di ricerca, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 205 del 2017, è regolato dall'apposita sezione contrattuale dedicata al personale appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituita nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018. Poiché la predetta sezione contrattuale, tenuto conto delle specificità di tale tipologia di personale rispetto al restante personale del comparto sanità, non prevede progressioni di carriera correlate all'anzianità di servizio, non vi è il

rischio che la definizione da parte degli IRCCS, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, di quote riservate da destinare al personale della ricerca sanitaria assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato possa determinare, all'atto della immissione in ruolo, oneri aggiuntivi per effetto del riconoscimento dell'anzianità già maturata nel periodo di lavoro svolto a tempo determinato. Il fatto che gli Istituti che dovranno predeterminare negli atti di organizzazione la quota di personale di ricerca assunto a tempo determinato e successivamente con separati atti il numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria rientra nella necessaria attività di programmazione interna.

Con riferimento all'articolo 11, l'acquisto delle prestazioni sanitarie di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti non residenti nella regione, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dovrà aver luogo in coerenza con la programmazione regionale e nazionale. Il conseguente incremento della potenzialità di spesa sarà finanziato nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, mentre le risorse iscritte nel fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, pari a 40 milioni di euro, rappresentano un potenziale di spesa per l'acquisto di tali prestazioni che potrà essere tradotto in concreto attraverso l'assegnazione di tetti di spesa agli istituti fino a concorrenza degli importi assegnati ad ogni regione, verificando a consuntivo l'esaurimento o meno del *budget*. La regolazione degli importi avverrà nell'ambito della matrice di mobilità e quindi con impatto sulle complessive risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Le predette risorse, quantificate tenendo conto dei tassi medi di occupazione dei posti letto degli stessi Istituti corrispondenti all'82 per cento circa – ponderati rispetto al valore di produzione di alta complessità – potranno essere rivalutate solo previa verifica dell'intera produzione

degli IRCCS registrata a consuntivo e non solo di quella corrispondente al finanziamento dei 40 milioni di euro.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Atto n. 4);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 4, la promozione e lo sviluppo da parte degli IRCCS di imprese *start up* e *spin-off* avrà luogo nell'ambito delle risorse di ciascun Istituto, attraverso l'attività di ricerca svolta per adempiere ai propri compiti istituzionali senza ricorso ad attività aggiuntive;

la garanzia della neutralità finanziaria dello svolgimento delle predette attività sarà peraltro oggetto di espressa disciplina nel regolamento interno che sarà adottato da ciascun Istituto sulla base di linee guida e del relativo schema di regolamento;

le attività di predisposizione, aggiornamento, funzionamento e tenuta dell'Albo dei partner industriali non comportano oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalle attività istituzionali proprie dell'IRCCS, giacché il predetto Albo consiste in un mero elenco che riporta le imprese *start up* o *spin-off* che hanno presentato la loro candidatura a seguito della richiesta di manifestazione di interesse pubblicata dall'IRCCS, ossia quelle imprese che svolgono attività di ricerca cui gli Istituti possono rivolgersi per stipulare accordi di collaborazione finaliz-

zati a fronteggiare nuove esigenze tipiche del campo della ricerca;

l'articolo 7, che prevede il vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'attività di ricerca degli IRCCS, è diretto a responsabilizzare maggiormente le regioni circa la proposizione al Ministero della salute del riconoscimento di nuovi IRCCS;

con riferimento all'articolo 8, il passaggio da due anni a quattro anni del periodo occorrente per la valutazione complessiva degli IRCCS, ai fini dell'esame per la permanenza della qualifica di IRCCS, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, l'attività di ricerca e assistenza degli IRCCS continua ad essere soggetta ad una valutazione annuale ai fini dell'erogazione dei contributi ministeriali per l'attività di ricerca corrente, dall'altro lato, gli articoli 6, comma 1, capoverso comma 2-*quinquies*, e 9, comma 1, capoverso comma 2, dello schema di decreto in oggetto, prevedono che il Ministero della salute può verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli *standard* per il riconoscimento scientifico e, come previsto dalla legislazione vigente all'articolo 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, in caso di sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, il Ministero medesimo informa la regione competente, assegnando all'ente un termine non superiore a sei mesi entro cui reintegrare il possesso dei prescritti requisiti;

con riferimento all'articolo 9, le attività di vigilanza assegnate al Ministero della salute non determinano nuove o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto esse rientrano tra quelle già svolte dal medesimo Ministero;

con riferimento all'articolo 10, il rapporto di lavoro del personale di ricerca, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 205 del 2017, è regolato dall'ap-

posita sezione contrattuale dedicata al personale appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituita nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;

poiché la predetta sezione contrattuale, tenuto conto delle specificità di tale tipologia di personale rispetto al restante personale del comparto sanità, non prevede progressioni di carriera correlate all'anzianità di servizio non vi è il rischio che la definizione da parte degli IRCCS, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, di quote riservate da destinare al personale della ricerca sanitaria assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato possa determinare, all'atto della immissione in ruolo, oneri aggiuntivi per effetto del riconoscimento dell'anzianità già maturata nel periodo di lavoro svolto a tempo determinato;

il fatto che gli Istituti che dovranno predeterminare negli atti di organizzazione la quota di personale di ricerca assunto a tempo determinato e successivamente con separati atti il numero di posti destinati alle attività di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria rientra nella necessaria attività di programmazione interna;

con riferimento all'articolo 11, l'acquisto delle prestazioni sanitarie di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti non residenti nella regione, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dovrà aver luogo in coerenza con la programmazione regionale e nazionale;

il conseguente incremento della potenzialità di spesa sarà finanziato nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, mentre le risorse iscritte nel fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, pari a 40 milioni di

euro, rappresentano un potenziale di spesa per l'acquisto di tali prestazioni che potrà essere tradotto in concreto attraverso l'assegnazione di tetti di spesa agli istituti fino a concorrenza degli importi assegnati ad ogni regione, verificando a consuntivo l'esaurimento o meno del *budget*;

la regolazione degli importi avverrà nell'ambito della matrice di mobilità e quindi con impatto sulle complessive risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*; – le predette risorse, quantificate tenendo conto dei tassi medi di occupazione dei posti letto degli stessi Istituti corrispondenti all'82 per cento circa (ponderati rispetto al valore di produzione di alta complessità) potranno essere rivalutate solo previa verifica dell'intera produzione degli IRCCS registrata a consuntivo e non solo di quella corrispondente al finanziamento dei 40 milioni di euro;

rilevata l'opportunità di prevedere, ove possibile, una procedura alternativa a quella disciplinata dall'articolo 11 per l'erogazione delle prestazioni in favore di pazienti non residenti nella regione, al fine di escludere rigidità nell'erogazione delle prestazioni medesime, fermo restando comunque il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

Si valuti la possibilità di prevedere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, una procedura alternativa a quella prevista dall'articolo 11 per l'erogazione delle prestazioni in favore di pazienti non residenti nella regione, al fine di escludere rigidità nell'erogazione delle prestazioni medesime. ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 13 dicembre 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Atto n. 1.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre 2022.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso della precedente seduta, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli

imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Atto n. 1);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento agli articoli 4 e 5, la trasmissione delle comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), anziché al catasto telematico, non determina un aggravio di compiti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente con conseguenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto il sistema informativo RECER è già strutturato per ricevere le informazioni contenute nelle predette autorizzazioni;

l'ampliamento delle attività richiesto dall'articolo 6 ai sistemi autonomi di recupero, ai consorzi e al CONAI non determina un incremento delle attività di vigilanza e di controllo svolte dalle amministrazioni pubbliche competenti, posto che queste ultime già le esercitano con riferimento ai sistemi di responsabilità estesa del produttore e potranno pertanto provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

le disposizioni dell'articolo 7, che prevedono l'ampliamento dei contenuti della documentazione da presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali istituzioni, a legislazione vigente, sono già coinvolte nella valutazione di analoghi documenti nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo svolte ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, che, mediante l'introduzione del comma 5.2 all'articolo 216 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevedono l'entrata in vigore al 1° gennaio 2023 degli obblighi di etichettatura degli imballaggi, non determinano effetti finanziari di carattere indiretto connessi ad eventuali procedure di infrazione, in quanto non comportano in realtà un rinvio dell'entrata in vigore di tali obblighi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 3.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO SULL'ATTO DI GOVERNO N. 3

Presentato dal Gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 3),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 17, comma 2, sostituire le parole: che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio *con le seguenti:* che dia conto delle ragioni per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio;

all'articolo 17, sopprimere il comma 3.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 3.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO SULL'ATTO DI GOVERNO N. 3**

Presentato dal Gruppo Alleanza Verdi-Sinistra

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (Atto n. 3),

premessi che:

lo schema di decreto in oggetto è emanato in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, che reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa;

nel nostro ordinamento la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale ha subito nel tempo numerose modifiche, essendo stata oggetto di una iperproduzione legislativa, rappresentata da un quadro disorganico e complesso, frutto di interventi non omogenei tra loro (molti dei quali realizzati attraverso la decretazione d'urgenza) dovuti anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi dell'ordinamento UE, di un'abrogazione referendaria, nonché di una consistente attività ermeneutica da parte della giurisprudenza, anche costituzionale;

infatti, l'esigenza di un riordino della suddetta normativa era già emersa a seguito di quanto previsto dall'articolo 19 della legge delega n. 124 del 2015, non avendo ricevuto attuazione in ragione della intervenuta pronuncia della Corte costituzionale che ha ritenuto inappropriate le modalità di coinvolgimento delle regioni previste dalla stessa;

l'evoluzione storica della normativa di settore, oltre a confermare quanto appena osservato in merito all'esigenza di una razionalizzazione a livello legislativo, mostra come si sia realizzata progressivamente, sotto l'influsso del diritto europeo, una disciplina sempre più attenta alla tutela della concorrenza;

in vero, tenendo conto degli specifici ed importanti impegni assunti dall'Italia col PNRR e dei suoi dichiarati obiettivi pro-concorrenziali, funzionali al superamento della crisi socio-economica generata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'ultimo disegno di legge della « Legge annuale per il mercato e la concorrenza », varato dal Governo Draghi ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, ed approvato come legge 5 agosto 2022, n. 118, include all'articolo 8, il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali;

il testo della legge delega, disponendo che per la scelta o per la conferma del modello dell'autoproduzione si deve dare conto delle ragioni che giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in auto-produzione, pare non sfavorire le modalità di gestione riconducibili all'auto produzione rispetto alle modalità di tipo competitivo, subordinando la prima, peraltro limitatamente agli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, all'obbligo di motivazione;

lo schema del decreto legislativo in oggetto tende invece ad imporre una complessa motivazione di « mancato ricorso al mercato » ed in tal modo violare i limiti/

principi fissati nella legge delega laddove si arriva ad ostacolare la possibilità per gli enti locali di istituire un servizio pubblico locale (consentita solo dopo aver dimostrato l'impossibilità di avere un regime di concorrenza nel mercato);

desta forte perplessità che tale sistema articolato di controlli non viene previsto anche quando il servizio è affidato tramite il ricorso al mercato;

è del tutto evidente che si realizza un favore ingiustificato per il mercato, con la configurazione di modelli di controllo differenti;

giò tra l'altro ricordare che i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione di buon andamento ed imparzialità si dovrebbero applicare anche a soggetti privati titolari della gestione di servizi pubblici locali;

tra i criteri e i principi previsti dalla legge delega non è mai enunciato il principio di sussidiarietà più volte invece enunciato nello schema di decreto che oltretutto lo applica strumentalmente solo nella sua declinazione orizzontale ai fini della valorizzazione dell'iniziativa economica privata, senza contemporaneamente valorizzarne anche la declinazione verticale, visto che limita la possibilità per gli enti locali di istituire un servizio pubblico locale, di scegliere la modalità di gestione e di decidere le tariffe;

lo schema di decreto prevede, inoltre, all'articolo 10 che l'istituzione del servizio pubblico locale, previa verifica che l'attività delle imprese sul mercato o dei cittadini, singoli o associati, sia inidonea a soddisfare i bisogni della collettività e che gli enti locali favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle imprese anche con apposite agevolazioni e semplificazioni, ovvero il sostegno alla concorrenza nel mercato, criterio e principio che non si rinviene nella legge delega;

il passaggio da regimi in auto-produzione a regimi di concorrenza nel mercato o a regimi di concorrenza per il mer-

cato, nella migliore delle situazioni, implica un necessario potenziamento dell'attività di regolazione e di controllo locale a tutela degli utenti, così come la previsione di un obbligo di asseverazione del piano economico-finanziario relativo alla gestione da parte di un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari (articolo 14) determinando necessariamente nuovi costi, con possibile incremento finale della spesa pubblica rispetto alla situazione di partenza, in evidente contraddizione con il principio di invarianza della spesa dichiarato dalla legge delega e dal medesimo decreto legislativo;

ulteriori possibili criticità del decreto afferenti al superamento del perimetro delineato dalla legge delega riguardano la prevalenza della disciplina generale sulle discipline di settore, disposizione, anch'essa, non espressamente prevista dalla legge delega;

l'impostazione dello schema di decreto in oggetto segue la falsa riga di precedenti riforme, come quella di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (disciplina nazionale in materia di servizi pubblici) che ha conosciuto l'onore delle cronache per il dibattito riguardante il tema della cosiddetta « privatizzazione dell'acqua » ed in seguito abrogato dal referendum di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, e in particolare, per la forte similitudine, a quella successiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, articolo dichiarato poi dalla Corte Costituzionale illegittimo con sentenza n. 199 del 17 luglio 2012, in quanto violava il divieto di ripristino della normativa abrogata dal referendum, ripristinando sostanzialmente la disciplina di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008;

la scelta di orientare il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali verso una forte liberalizzazione degli stessi, non pare essere imposta dall'ordinamento comunitario;

le disposizioni del Trattato riconoscono infatti ampia libertà agli Stati mem-

bri di organizzare e finanziare i servizi di interesse economico generale rispondendo a specifici bisogni territoriali. Il Protocollo 26 al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che i « valori comuni » dell'Unione europea di cui all'articolo 14 TFUE riferiti ai SIEG comprendono, in particolare, « il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti »;

inoltre nel Protocollo 26, i valori comuni europei in tema di SIEG includono, in chiave di sussidiarietà verticale, « la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse »;

il secondo comma dell'articolo 106 TFUE (*ex* articolo 86 del TCE) dispone in particolare che « Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. »;

l'apertura al mercato è secondo il diritto europeo la via prevalente, ma tuttavia è una delle vie, e come tale non esclusiva al punto da essere imposta ai Comuni, per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio, considerando le amministrazioni pubbliche non in grado di gestire un servizio pubblico. (sentenze Corte costituzionale n. 24 del 2011 – n. 325 del 2010);

lo schema di decreto in oggetto sembra dimenticare che, come più volte ricordato dalla giurisprudenza, gli enti locali devono essere messi in condizione di op-

tare tra più modelli. (Consiglio di Stato, sezione I, 7 maggio 2019, n. 1389);

la norma in oggetto rischia sostanzialmente di stravolgere il senso della concorrenza all'interno della nostra Carta Costituzionale, riducendo fortemente l'esercizio di una funzione amministrativa propria dell'ente locale, quale quella della scelta di come gestire ed affidare un servizio pubblico, il quale rimarrebbe formalmente titolare dell'esercizio del potere di scelta ma di fatto obbligato a porre in essere una procedura competitiva in ossequio alla regolare concorrenziale;

la nuova disciplina di riordino dei servizi pubblici delineata dal decreto si pone in violazione della Carta delle autonomie locali del Consiglio d'Europa;

infatti, in virtù degli articoli 2 e 3 di tale Carta, si inciderebbe sul principio della cd. autonomia locale che consente all'ente di « amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici ». (legge 30 dicembre 1989, n. 439 di ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985);

pertanto quella di cui allo schema di decreto legislativo in oggetto appare essere una normativa esclusivamente legata a logiche concorrenziali ed incompatibile con la Costituzione oltre che, come evidenziato, con l'ordinamento euro-unitario;

i mercati di riferimento dei servizi pubblici locali sono, peraltro, caratterizzati da un basso livello di operatori, tale da configurarsi, per lo più, una situazione di oligopolio a basso tasso reale di concorrenzialità,

esprime

PARERE CONTRARIO.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	26
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

C. 674 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Avverte poi che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione Ambiente, il

disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (C. 674).

Indi, in sostituzione del relatore onorevole Rubano, segnala che il provvedimento, che si compone di 7 articoli, disciplina i primi interventi adottati in favore della popolazione dei comuni dell'isola di Ischia, che – come è noto – sono stati colpiti da eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità, a partire dallo scorso 26 novembre, eventi che hanno causato vittime e determinato una grave situazione di pericolo per le persone, l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni.

Gli interventi recati dal presente provvedimento sono volti alla sospensione di termini tributari, contributivi, amministrativi e processuali (articolo 1), al rinvio delle udienze civili e penali e alla sospensione dei termini sostanziali e processuali (articolo 2), alla sospensione delle udienze e dei termini processuali relativi ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari (articolo 3). È poi prorogata di un anno – dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 – la scadenza del temporaneo ripristino della sezione distaccata del tribunale di

Napoli con sede a Ischia (articolo 4). L'articolo 5 finanzia con 10 milioni di euro il Fondo regionale di protezione civile, al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali. L'articolo 6 provvede alla copertura degli oneri conseguenti alle misure adottate, mentre l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che nella propria relazione si soffermerà sull'articolo 1, riguardante materie di competenza della Commissione Finanze.

Evidenzia in particolare che il comma 1 dell'articolo 1 sospende, nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede legale o operativa al 26 novembre 2022, nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, i termini dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale, in scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Per il medesimo periodo sono altresì sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relativi ai versamenti delle trattenute per le addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operati dai sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo contributivo.

Non si procede al rimborso di quanto già versato (comma 2).

Il comma 3 estende la sospensione per il medesimo periodo ai versamenti derivanti da atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione, da ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e dagli accer-

tamenti esecutivi dei medesimi enti, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi doganali.

Segnala poi che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono sospesi anche i termini degli adempimenti tributari, anche di natura processuale, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 (comma 4).

Il comma 5 disciplina la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi.

In dettaglio si prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 siano effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.

I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, agli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo contributivo, sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

I termini di versamento relativi alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e dagli accertamenti esecutivi dei medesimi enti, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi doganali, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Rammenta infine che gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023.

Il comma 6 prevede che si applichi la disciplina di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015, in materia di sospensione dei termini per gli

adempimenti processuali connessi ai versamenti sospesi.

Ricorda che il comma 1 del citato articolo 12 stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.

Evidenzia infine che il comma 7, al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1,34 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1,38 milioni di euro per l'anno 2023.

Tali somme saranno recuperate dall'Agenzia delle entrate in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023 a valere sull'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023.

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE), *relatore*, scusandosi per il ritardo, ringrazia il presidente, a nome del gruppo Forza Italia, per aver illustrato il provvedimento con grande sensibilità politica e istituzionale.

Osservato come il momento attuale richieda pragmatismo, sottolinea la drammaticità della situazione in cui versa l'isola di Ischia e ritiene che le misure recate dal provvedimento in esame possano contribuire al ridimensionamento delle attuali gravissime criticità.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), richiamando le proprie pregresse esperienze amministrative nella città metropolitana di Napoli, evidenzia come il presente provvedimento appaia finalizzato a recare i necessari aiuti alle popolazioni colpite dalla tragedia, senza tuttavia prevedere alcun intervento di più ampia prospettiva in grado di evitare che simili eventi estremi – che probabilmente non hanno neanche una connessione diretta con l'abusivismo, poiché dipendono anche dai cambiamenti climatici – si possano ripetere in futuro.

Sottolinea quindi la *deregulation* e la devastazione del territorio italiano, che rischia di provocare nuovi eventi drammatici.

Ritiene infine opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi sulla fondamentale importanza dell'isola di Ischia per il turismo campano. Dall'isola derivano infatti, per la Regione, le maggiori entrate del comparto ed è pertanto assolutamente necessario un intervento per assicurare il suo rilancio turistico. Al riguardo segnala come al momento si registri una diminuzione delle prenotazioni rispetto al medesimo periodo degli anni passati, che non riguarda solo i comuni direttamente colpiti dalla frana, ma l'isola nel suo complesso, che rischia un collasso turistico con effetti di trascinarsi negativo sull'intera economia della regione Campania.

Auspica pertanto, al di là del necessario sostegno immediato alle popolazioni colpite dal disastro, che siano adottate ulteriori misure, almeno per il prossimo anno, per il rilancio dell'attività turistica dell'isola di Ischia, istanze delle quali la Commissione potrebbe farsi portatrice.

Marco OSNATO, *presidente*, segnala che il presente provvedimento non reca misure strutturali ma si limita, come si evince anche dal titolo, ad adottare prime misure urgenti per fronteggiare gli eccezionali eventi che si sono verificati sull'isola di Ischia due settimane orsono. Il Governo potrà poi proporre ulteriori e più organiche misure per fronteggiare il dissesto idrogeologico.

Rammenta comunque che la Commissione Finanze è chiamata ad esprimersi sugli aspetti di propria competenza, ferma

restando la facoltà di ogni parlamentare di proporre emendamenti, riferiti a questo come ad altri provvedimenti, e di presentare atti di indirizzo al Governo.

Saverio CONGEDO (FdI), ringraziando il presidente e il relatore per l'illustrazione del provvedimento, sottolinea la tempestività dell'intervento normativo del Governo – approvato dopo solo una settimana dalla tragedia – e l'attenzione dimostrata nei confronti delle popolazioni colpite.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ricordato, come evidenziato dai colleghi che lo hanno preceduto, che il provvedimento in esame intende offrire risposte ad una situazione emergenziale, sottolinea tuttavia come il decreto-legge non affronti la questione delle concessioni demaniali. Si tratta di un tema del quale ritiene opportuno che la Commissione Finanze si faccia carico, nel quadro delle sue competenze e nello spirito collaborativo che deve animare i suoi lavori. Occorre innanzitutto verificare, acquisendo i dati in possesso dell'Agenzia del demanio, quante siano le concessioni demaniali operanti sul territorio di Ischia per le quali occorrerà prevedere una sospensione degli adempimenti, a fronte di una stagione turistica che si preannuncia disastrosa; richiama, per analogia, le iniziative normative assunte per la sospensione dei pagamenti dei canoni concessori per le sale Bingo durante la pandemia da COVID-19. Anche alla luce della sua personale esperienza di amministratore locale in una terra che ha subito la tragedia del terremoto, ritiene che la questione relativa alla sospensione del pagamento dei canoni sarà assai presto sollevata dagli interessati e che sia dovere dei parlamentari, anche a fronte del cospicuo trattamento economico che ricevono, commisurato a quello dei magistrati di Cassazione con 27 anni di servizio, intervenire per tempo, anticipando i problemi e non solo rispondendo alle esigenze già manifeste.

Richiama quindi l'attenzione sulla data del 26 novembre, data degli eventi alluvionali e franosi che hanno colpito Ischia, e sulla data del 25 novembre, limite entro il

quale i condomini che intendono beneficiare del superbonus al 110 per cento debbono aver ottenuto la comunicazione di inizio lavori asseverata. Auspica sul punto che la Commissione Finanze – il cui ruolo su questo tema deve essere valorizzato nel sistema delle Commissioni permanenti, anche in relazione alla Commissione Bilancio – possa farsi sostenitrice della proposta emendativa in via di presentazione che, come riportato anche dagli organi di stampa, prevederebbe di estendere sino al 31 dicembre il termine per la comunicazione di inizio lavori asseverata.

Sottolinea infine la necessità di intervenire con un nuovo strumento di razionalizzazione del costruito; rammenta in proposito il dettato della direttiva 2014/89/UE, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e stabilisce che gli Stati membri debbano integrare tale regolazione con l'attività pianificatoria dei comuni bagnati dal mare. Si tratta di obblighi mai attuati, in una situazione nella quale la rischiosità può arrivare, oltre che dai fiumi, anche dal mare. Ritiene che la responsabilità di questa condizione sia di tutte le forze politiche, e che occorra ora cambiare passo e realizzare una sorta di *curriculum* di ogni fabbricato e del suolo su cui poggia. Si tratterebbe di un intervento razionalizzatore che, all'opposto di misure di condono, consentirebbe di ridare ordine e togliere pericolosità al territorio, evitando morti e rovine.

Rileva inoltre come un intervento a favore dell'isola di Ischia produrrebbe significativi effetti, in termini di impulso allo sviluppo turistico, non solo per i suoi abitanti ma per il Paese nel suo complesso.

Auspica in conclusione che non ci si limiti a ricostruire gli edifici danneggiati o distrutti, ma che quanto accaduto ad Ischia possa offrire l'occasione, anche all'interno della formazione politica cui appartiene, per avviare una nuova riflessione sul rapporto tra patrimonio edilizio, suolo e sottosuolo, ed evitare terribili tragedie quale quella di Ravanusa, in Sicilia. Richiama sul punto l'emendamento a sua firma approvato lo scorso anno, che prevede un censimento del sottosuolo, e invita a svolgere

in Commissione un dibattito onesto e proficuo nel successivo esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, rileva, con riferimento a quanto detto dal collega D'Alfonso, che il trattamento economico dei magistrati di Cassazione ha registrato aumenti negli ultimi anni, a differenza di quanto avvenuto per l'indennità dei parlamentari.

Osserva quindi che, sebbene in questo momento dell'anno la Commissione Bilancio svolga senza dubbio un ruolo di primo rilievo, la Commissione Finanze potrà presto essere chiamata a esaminare importanti provvedimenti.

Per quanto riguarda le disposizioni relative al termine del 25 novembre relativo al riconoscimento del superbonus al 110 per cento, sottolinea come occorra rimandare la formulazione di un giudizio definitivo: si tratta di una misura che sebbene

ad alcuni appaia suscettibile di determinare effetti negativi potrebbe in realtà rivelarsi assai positiva.

Si riserva infine di segnalare al Governo la richiesta avanzata dal collega D'Alfonso di acquisire i dati sulle concessioni demaniali in essere nei territori colpiti dall'evento calamitoso.

Stefano Giovanni MAULLU (FdI) ritiene opportuno segnalare che l'indennità dei parlamentari corrisponde a circa due terzi dello stipendio dei presidenti di Cassazione, i quali possono inoltre contare su una lunga carriera, generalmente priva di ostacoli.

Marco OSNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 186 del 2022 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (C. 674 Governo) di: Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, Vera Corbelli, Sindaco di Forio, Francesco Del Deo, Sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, Commissario prefettizio di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra, Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad Ischia, Giovanni Legnini	31
AVVERTENZA	31

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 dicembre 2022.

Audizione, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 186 del 2022 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (C. 674 Governo) di: Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, Vera Corbelli, Sindaco di Forio, Francesco Del Deo, Sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, Commissario prefettizio di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra, Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad Ischia, Giovanni Legnini.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 14.30 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Atto n. 1.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti, sulle linee programmatiche in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale per i profili di competenza della Commissione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	32
AVVERTENZA	33
ERRATA CORRIGE	33

AUDIZIONI

Martedì 13 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessio Butti.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. Alessio Butti, sulle linee programmatiche in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale per i profili di competenza della Commissione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Cede quindi la parola al sottosegretario Butti per lo svolgimento della relazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessio BUTTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Anna ASCANI (PD-IDP), Lorenzo CESA (NM(N-C-U-I)-M), Andrea CAROPPO (FI-PPE), Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), Domenico FURGIUELE (LEGA), Francesca GHIRRA (AVS), Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), Antonino IARIA (M5S), Andrea CASU (PD-IDP) e Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessio BUTTI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Butti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*DELIBERAZIONI DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Atto n. 3.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 21 del 6 dicembre 2022, a pagina 146, prima colonna, sesta riga, la parola: « 15 » è sostituita dalla seguente: « 15.20 ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del Suo dicastero in materia di ricerca applicata (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	34
---	----

AUDIZIONI

Martedì 13 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Intervengono il Ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca, Augusta Montaruli.

La seduta comincia alle 14.30.

Audizione del Ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del Suo dicastero in materia di ricerca applicata.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche at-

traverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Anna Maria BERNINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che, secondo gli accordi intercorsi con il Ministro, i quesiti e l'intervento in replica di quest'ultimo si svolgeranno in un'altra seduta. Ringrazia quindi il Ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Atto n. 4 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	35
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 dicembre 2022. – Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Marcello Gemmato.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

Atto n. 4.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La seduta comincia alle 14.35.

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 novembre 2022.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che il provvedimento era stato assegnato con riserva dal Presidente della Camera, non essendo corredato, al momento della

presentazione alle Camere, dell'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo a quanto rappresentato dal Governo stesso circa l'urgenza dell'esame del provvedimento, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Al riguardo, comunica che è stata integrata la richiesta di parere da parte del Governo, con la trasmissione della predetta intesa. Precisa che, pertanto, la Commissione è nelle condizioni di procedere all'espressione del parere. Ricorda, poi, che nelle sedute precedenti il relatore, deputato Ciocchetti, ha svolto la relazione ed è iniziata la discussione.

Chiede, quindi, se vi siano altre richieste di intervento in discussione.

Andrea QUARTINI (M5S), nel segnalare di aver potuto approfondire il contenuto dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni, osserva che esso appare condivisibile, ad eccezione dell'osservazione relativa alla soglia minima di attività assistenziale. Ricordando che attualmente il decreto indica, ai fini del finanziamento degli IRCCS, lo svolgimento di attività as-

sistenziale pari ad almeno il 20 per cento di quella complessiva dell'Istituto, rileva che la richiesta di abbassare tale soglia al 15 per cento non appare opportuna se si vuole conseguire l'obiettivo di promuovere modelli innovativi, anche in un'ottica traslazionale.

Nicola STUMPO (PD-IDP), nel valutare favorevolmente il contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione, che rappresenta un provvedimento attuativo della riforma indicata nel PNRR, ricorda che gli IRCCS, che costituiscono strutture d'eccellenza, non sono attualmente distribuiti in maniera omogenea sul territorio nazionale.

Invita, pertanto, a tenere conto di quest'aspetto, promuovendo il riconoscimento di altri Istituti in territori che ne sono privi o dove essi sono presenti in numero esiguo, e premiando le eccellenze esistenti.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, invita il relatore, deputato Ciocchetti, a illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*). Precisa, in particolare, che la condizione riferita all'articolo 11, con la quale si chiede di sopprimere il comma 4 di tale articolo, è volta a garantire la più ampia opportunità di accesso alle cure per i pazienti, evitando di introdurre una distinzione, a suo avviso impropria, tra prestazioni « di alta specialità » e prestazioni « di alta complessità ».

Marco FURFARO (PD-IDP) chiede una breve sospensione della seduta, al fine di valutare la proposta di parere illustrata dal relatore.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, accogliendo la richiesta avanzata dal deputato Furfaro, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 15.10.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, chiede se vi siano deputati che intendono intervenire in sede di dichiarazione di voto sulla proposta di parere del relatore.

Nicola STUMPO (PD-IDP) dichiara che i deputati del Partito democratico avevano convenuto di esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere, nell'ipotesi che essa riproducesse sostanzialmente il testo dell'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni.

Rileva, invece, che il parere contiene anche una condizione, che propone di sopprimere il comma 4 dell'articolo 11, suscettibile di produrre gravi conseguenze. Sottolinea, infatti, che potrebbero insorgere problematiche relative all'utilizzo del fondo, pari a 40 milioni di euro, individuato dal comma 2 dello stesso articolo 11, incidendo inoltre nel rapporto tra IRCCS pubblici e privati, con conseguenze anche sui bilanci delle regioni da cui proviene maggiormente la mobilità sanitaria.

Invita quindi a svolgere un ragionamento ulteriore su questi temi, preannunciando che, qualora non venga modificata la proposta di parere formulata dal relatore, il suo gruppo si troverà costretto ad astenersi.

Gilda SPORTIELLO (M5S) si dichiara fortemente dispiaciuta del fatto che il buon lavoro svolto fino a questo momento, che avrebbe portato il Movimento 5 Stelle a esprimere un voto favorevole, appare compromesso dall'inserimento nella proposta di parere di una condizione che stravolge l'impianto del provvedimento. Rileva che, attraverso la soppressione del comma 4 dell'articolo 11, si incide in maniera rilevante sul rapporto tra strutture pubbliche e private e s'interviene « a gamba tesa » sulla possibilità per molte regioni di assicurare un equilibrio di bilancio. Sulla base di queste considerazioni, dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Andrea QUARTINI (M5S) rileva come la condizione inserita nella proposta di parere con riferimento all'articolo 11 snaturerebbe l'impianto del provvedimento, osservando che per definizione gli IRCCS svolgono funzioni di alta specialità. Ritiene che trasformare di fatto questi Istituti – anche in contrasto con l'impianto del decreto ministeriale n. 70 del 2015 – in ospedali di primo livello comporterebbe rischi molto elevati, a partire da quelli relativi alla tenuta dei bilanci regionali. Invita, pertanto, il relatore a rivedere la proposta di parere, segnalando che sarebbe opportuno un voto unanime della Commissione sul provvedimento in oggetto.

Luana ZANELLA (AVS), ricollegandosi a quanto dichiarato dai colleghi intervenuti in precedenza, rileva che la condizione inserita nella proposta di parere rende impossibile l'espressione di un voto favorevole unanime in Commissione. Auspica, quindi, che possa essere individuata una formulazione più condivisibile e coerente con i principi previsti dalla legge delega.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore*, ricorda che le criticità relative al contenuto del comma 4 dell'articolo 11 erano state da lui segnalate già in sede di svolgimento della relazione, oltre ad essere emerse in fase di discussione. Sottolinea, quindi, che il principio direttivo di cui al comma 1, lettera *d*), della legge n. 129 del 2022, non prevede una distinzione tra alta comples-

sità ed alta specialità. Ricorda, inoltre, che il comma 496 della legge di bilancio per il 2021 – approvata con i voti di deputati in gran parte appartenenti a forze politiche ora all'opposizione – richiamato dall'articolo 11, comma 3, dello schema di decreto legislativo, prevede che « può essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni ». Ribadisce, quindi, che la condizione inserita nella proposta di parere è volta a sanare una contraddizione tra il comma 4 dell'articolo 11 e altre disposizioni del medesimo articolo, oltre che rispetto al criterio di delega.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Atto n. 4.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Atto n. 4), nelle sedute del 23 e del 30 novembre e del 13 dicembre 2022;

ricordato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede che l'obiettivo della riorganizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sia realizzato entro il 31 dicembre 2022;

preso atto dell'intesa sancita sul provvedimento in oggetto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 7 dicembre scorso;

tenuto conto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 129 del 2022, in attuazione della quale è stato emanato lo schema di decreto in esame;

considerato, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della predetta legge delega, prevede, tra i principi e i criteri direttivi, quello di « disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale », e che tale criterio di delega, nel richiamare « l'alta specialità », che per definizione caratterizza la prestazioni degli IRCCS, va interpretato, anche sulla base di quanto si evince dai lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della legge delega, nel senso di rafforzare la

garanzia dell'accesso dei pazienti alle prestazioni erogate presso Istituti presenti in altre regioni;

rilevato come l'articolo 11 del provvedimento in esame, volto a recepire il criterio di delega di cui alla lettera *d*), se al comma 3 appare in continuità con la disciplina vigente, richiamando gli ordinari meccanismi della matrice della mobilità sanitaria e l'articolo 1, comma 496, della legge n. 178 del 2020, circa la rivalutazione del fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni nonché di un'ulteriore spesa complessiva annua, al comma 4, invece, circoscrive le prestazioni erogabili dagli IRCCS in favore dei pazienti extraregionali a determinate prestazioni di « alta complessità », introducendo in tal modo una limitazione non prevista dalla richiamata lettera *d*) e in contrasto con altre disposizioni recate dal medesimo articolo 11;

osservato, al riguardo, che la limitazione introdotta, oltre che incidere sulla possibilità di accesso alle prestazioni erogate dagli IRCCS da parte dei cittadini provenienti da altre regioni, ha altresì effetti sulla possibilità di garantire ad alcuni Istituti il bacino minimo di utenza in base alle aree tematiche, individuato dall'Allegato 2 al provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), volto a recepire il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della

legge n. 129 del 2022, attraverso modifiche apportate all'articolo 1 del decreto legislativo n. 288 del 2003, dopo le parole: « *Major Diagnostic Category – MDC* » siano aggiunte le seguenti: « integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età »;

2) all'articolo 11, volto a recepire il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge delega, per le ragioni illustrate in premessa, sia soppresso il comma 4 e, per esigenze di coordinamento, siano soppressi i rinvii al medesimo comma 4 contenuti nei commi 1 e 2 dell'articolo 11;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di inserire una disposizione volta a prevedere che, nell'individuare i volumi di attività degli accordi contrattuali, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurino prioritariamente l'utilizzo della capacità produttiva massima degli IRCCS, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'attività di ricerca traslazionale;

b) all'Allegato 1, Area tematica 17, dopo le parole: « Neuropsichiatria infantile » siano inserite le seguenti: « e i disturbi neurocognitivi dell'adulto ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 dicembre 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10 alle 15.15.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, sulle linee programmatiche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	4
---	---

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	5
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 169/2022: Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. C. 664 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	9
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Atto n. 3 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativo sull'atto di Governo n. 3</i>)	22
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo sull'atto di Governo n. 3</i>)	23
--	----

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Atto n. 4 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	16
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la	
---	--

direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto n. 1 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	20
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	26
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, anche in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 186 del 2022 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (C. 674 Governo) di: Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, Vera Corbelli, Sindaco di Forio, Francesco Del Deo, Sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, Commissario prefettizio di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra, Commissario delegato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile ad Ischia, Giovanni Legnini	31
AVVERTENZA	31
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti, sulle linee programmatiche in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale per i profili di competenza della Commissione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	32
AVVERTENZA	33
ERRATA CORRIGE	33
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del Suo dicastero in materia di ricerca applicata (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	34
XII Affari sociali	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Atto n. 4 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	35
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
---	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



19SMC0015490